



LICEO SCIENZE UMANE e LINGUISTICO "TOMMASO GULLÌ"

Scienze Umane – S.U. Opzione Economico Sociale - Linguistico

www.magistralegulli.it - rcpm04000t@istruzione.it - rcpm04000t@pec.istruzione.it

Corso Vittorio Emanuele, 69 - 89125 Reggio Calabria Tel. 0965499424 Fax 0965499423

Codice Fiscale 80009130800 – Codice Univoco UF9IYV

Prot. N° 6234/A19 del 07.09.2016

REGOLAMENTO CONSIGLIO D'ISTITUTO

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

Adottato dal Consiglio d'Istituto in data 07/09/2016



PREMESSA

Il Consiglio d'Istituto trova la sua definizione normativa nel Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d'Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Osserva, inoltre, le norme contenute nel Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche" approvato con il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, l'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, recante "Elezione degli organi collegiali a livello di circolo - istituto" e tutte le altre norme che dispongano sul suo funzionamento.

Nel Consiglio d'Istituto tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica ed al di fuori di ogni rapporto gerarchico.

Art. 1

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio del Liceo delle Scienze Umane e Liceo Linguistico "T. Gullì" è composto dal Dirigente Scolastico, otto rappresentanti del personale docente, due del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, quattro dei genitori e quattro degli alunni. Lo presiede uno dei rappresentanti dei genitori.

Art. 2

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Le competenze e gli adempimenti del Consiglio di Istituto sono:

1. elaborare e adottare gli indirizzi generali e determinare le forme di autofinanziamento.
2. deliberare il bilancio preventivo e il conto consuntivo e disporre in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto.
3. indicare i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe;
4. esprimere parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto, e stabilire i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi;



5. esercitare le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti;
6. esercitare le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici;
7. deliberare, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.

Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

- a. adozione del regolamento interno dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo;
- b. acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
- c. adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- d. criteri generali per la programmazione educativa;
- e. criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
- f. promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- g. partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- h. forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto.



Il Consiglio d'Istituto, inoltre:

- a. si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza;
- b. sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al Consiglio scolastico provinciale.

Art.3

CONVOCAZIONE CONSIGLIO PRIMA SEDUTA

La prima seduta del Consiglio d'Istituto (**art. 48 O. M. 15 luglio 1991 n. 215**) è convocata dal Dirigente Scolastico entro 20 giorni dalla nomina degli eletti. L'ordine del giorno della prima convocazione deve obbligatoriamente contenere l'elezione del Presidente del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva del Consiglio. Nella prima seduta il Consiglio presieduto dal Dirigente Scolastico elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio presidente.

Art.4

CONVOCAZIONI SUCCESSIVE

Nelle convocazioni successive alla prima, il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno durante l'anno scolastico. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve altresì essere resa nota a tutta la scuola mediante comunicazione all'albo. Il Consiglio deve essere convocato, inoltre, ogni qualvolta ne viene fatta richiesta da almeno 10 Consiglieri o dalla Giunta. Tale richiesta di convocazione del Consiglio, sottoscritta dagli interessati, deve essere rivolta al Presidente del Consiglio e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione. La convocazione deve avvenire entro gli otto giorni successivi alla richiesta.

Art. 5

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

La convocazione del Consiglio deve essere diramata, a cura degli uffici di segreteria, per iscritto, ai membri del Consiglio, almeno quattro giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno, fatto salvo il caso di convocazione urgente per fondati motivi.

Copia di convocazione è affissa all'albo della scuola.



Art.6

FORMAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

L'ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente del Consiglio che è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del presidente della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. In caso di urgenza l'o.d.g. può essere integrato anche telefonicamente il giorno precedente la seduta.

La seduta deve trattare gli argomenti secondo l'ordine con il quale sono stati iscritti all'o.d.g.; tuttavia il Consiglio può decidere anche un diverso ordine di trattazione.

L'ordine del giorno è vincolante, pertanto il Consiglio non può discutere di argomenti diversi da quelli iscritti, a meno che, con voto a maggioranza assoluta, il Consiglio deliberi di discutere argomenti non all'o.d.g.

L'ordine del giorno e i lavori del Consiglio sono preparati dalla Giunta Esecutiva.

Art. 7

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Presidente, scelto fra i rappresentanti dei genitori, è eletto nella prima riunione del Consiglio, mediante scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, dalla seconda votazione in poi il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Art.8

ELEZIONE DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Consiglio può procedere alla elezione di un Vicepresidente, da scegliersi fra i genitori componenti il Consiglio.

Il Vicepresidente viene eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti dei genitori. Per l'elezione del Vicepresidente si usano le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in quanto il Vicepresidente non vi subentra di diritto. In caso di mancata elezione di un Vicepresidente e di assenza del Presidente i suoi compiti vengono esercitate dal Consigliere più anziano.



Art.9

ATTRIBUZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per favorire una gestione democratica della scuola e nella piena realizzazione del Consiglio.

In particolare:

- *convoca* il Consiglio, ne *presiede* le riunioni e *adotta* tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;
- *autentica* con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Consiglio.
- *affida* le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso

Art.10

FUNZIONI DEL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso. Il Segretario ha il compito di redigere il verbale dei lavori del Consiglio e deve sottoscrivere, unitamente al Presidente, il verbale, gli atti e le deliberazioni del Consiglio.

Art.11

ELEZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Prima di qualsiasi altra deliberazione, il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno i componenti elettivi della Giunta Esecutiva.

La Giunta esecutiva è composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, di un genitore e di uno studente. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed il DSGA che svolge le funzioni di segretario della Giunta stessa.

La designazione dei membri della Giunta Esecutiva si svolge a scrutinio segreto. Risultano eletti, per ciascuna categoria, coloro i quali riportano il maggiore numero di voti, sempre che sia presente alla riunione almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio stesso. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli elegendi.



Art.12

CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Art.13

ATTRIBUZIONE DELLA GIUNTA

La Giunta Esecutiva

1. predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
2. prepara i lavori del Consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso;
3. cura l'esecuzione delle relative delibere.

La Giunta Esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe. Contro le decisioni in materia disciplinare della Giunta Esecutiva è ammesso ricorso al Provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del Consiglio Scolastico Provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.

Art. 14

SEDE DELLE RIUNIONI

Il Consiglio e la Giunta Esecutiva si riuniscono normalmente nella sede della scuola. Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Art.15

DURATA IN CARICA

Il Consiglio dura in carica tre anni. La rappresentanza Studentesca è rinnovata annualmente.

Art. 16

DECADENZA

I consiglieri che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio, decadono dalla carica e vengono surrogati.



Art. 17

DIMISSIONI

Il componente eletto può rinunciare alla carica presentando, mediante atto scritto, le dimissioni che devono essere consegnate al Presidente il quale ne dà notizia a ciascuno degli altri componenti.

L'Organo Collegiale prende atto della rinuncia alla carica per dimissioni nella prima riunione successiva alla presentazione della rinuncia stessa.

La presa d'atto rende irrevocabile la rinuncia stessa.

Art. 18

SURROGA

Per la sostituzione dei membri del Consiglio venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

I membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

Art. 19

ELEZIONI SUPPLETIVE

Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio:

- Per la surrogazione di membri cessati per qualsiasi motivo, nel caso di esaurimento della lista di provenienza;
- Nell'ipotesi in cui la mancanza di una o più componenti comporti un'ulteriore alterazione strutturale del Consiglio.
- Nel caso di dimissione di tutti i membri elettivi del Consiglio.

Le elezioni suppletive sono indette dal Dirigente Scolastico come da normativa vigente.

I membri subentrati cessano dalla carica allo scadere della legislatura durante la quale sono stati eletti.



Art. 20

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

Il Consiglio d'Istituto è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Istituto e della Giunta, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Art. 21

PROROGA DELLA LEGISLATURA

Il Consiglio di Istituto scaduto per compimento del triennio resta in carica sino all'insediamento del nuovo organo; i membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilità, sono nel frattempo surrogati.

I rappresentanti dei genitori e degli studenti, purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati), continuano a far parte del Consiglio, fino all'insediamento dei nuovi eletti.

Art. 22

PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

In conformità all'art.8 della Legge n. 748 del 11/10/77 alle sedute del C.I. possono assistere gli elettori delle componenti rappresentanti del Consiglio stesso.

Art.23

VOTAZIONE

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o



contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.

Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.

La votazione può avvenire:

- a) per alzata di mano;
- b) per appello nominale, con registrazione dei nomi;
- c) per scheda segreta.

-La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone. In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effettuate senza scrutatori.

-Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui all' art. 10, lettera b, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Essi tuttavia hanno diritto di partecipare alla discussione delle materie e di esprimere il loro parere, che deve essere tenuto nella massima considerazione.

- Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. Gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazione per scheda segreta, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti.

- Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto.



Art.24

VERBALE

Di ogni seduta a cura del segretario è redatto un processo verbale che deve essere depositato entro e non oltre 10 giorni dalla seduta. Il verbale, in quanto atto giuridico, deve essere compilato esclusivamente da Consiglieri maggiorenni.

Il verbale deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi con relativa qualifica, dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno. Il verbale deve quindi riportare una sintesi della discussione, il testo integrale delle deliberazioni e i risultati delle votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I singoli componenti del Consiglio possono esprimere la richiesta di mettere a verbale le loro dichiarazioni; in tal caso il richiedente provvederà, seduta stante, consegnare al segretario comunicazione scritta contenente le dichiarazioni e la firma di sottoscrizione; le dichiarazioni verranno lette e trascritte a verbale dal segretario.

Il verbale deve essere letto e approvato, con le eventuali rettifiche, all'inizio della seduta successiva alla seduta alla quale si riferisce.

Art.25

PRESENZA DI ESTRANEI ED ESPERTI

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.

Possono, altresì, essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di istituto esperti, rappresentanti della Provincia, del Comune o dei comuni interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l'esame di problemi, riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità locali o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse.



La partecipazione deve essere approvata a maggioranza, mediante delibera. La presenza di esperti deve essere limitata all'espressione della loro relazione e parere. Il Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) del Liceo, in quanto membro della Giunta esecutiva, può partecipare, per richiesta del Dirigente Scolastico, in qualità di esperto, alle sedute del Consiglio d'Istituto, ove sono in discussione aspetti contabili, amministrativi e tecnico-giuridici. Per tale partecipazione non è necessaria delibera del Consiglio d'Istituto. Alle sedute del Consiglio non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Art.26

CONSULTAZIONE DEGLI ORGANISMI DELLA SCUOLA

Il Consiglio prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare gli altri Organi Collegiali della scuola. Il Consiglio, inoltre, prende in esame eventuali proposte formulate da regolari assemblee degli studenti e dei genitori.

Art. 27

DIRITTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

I membri del Consiglio, durante l'orario di servizio, possono accedere agli uffici di segreteria per richiedere tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio. Ogni membro può chiedere al Presidente informazioni o spiegazioni sulla esecuzione da parte della Giunta, delle deliberazioni adottate.

Art.28

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

Gli atti del Consiglio di istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola.

Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr. Prof. Alessandro De Santi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 d.lgs 39/93